

Tavolo TAR Lombardia - Milano  
Verbale dell'incontro del 23 marzo 2020

\*\*\*

Presenti:

Presidente Dott. Giordano,

Dott. Di Benedetto,

Dott.ssa Messina

Dott. Caso

Dott.ssa Mondelli

Avv. Vanadia

Avv. Tumbiolo,

Avv. Santamaria

Avv. Papi Rossi

Avv. Noli

Avv. Brigandì

1. - In data 23 Marzo 2020, alle ore 12, è convocata una nuova seduta urgente del Tavolo Tar, per aggiornamento all'esito delle ordinanze assunte dal Presidente della Regione Lombardia in data 21 e 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020; l'incontro viene tenuto da remoto, mediante piattaforma Teams.

Gli argomenti all'ordine del giorno, a richiesta del Foro, sono i seguenti:

1. eventuale ricalendarizzazione delle udienze di merito successive al 15 aprile;
2. chiarimenti su quali possano essere le modalità per applicare l'art. 84, co. 4, lett. e), d. l. n. 18/2020, laddove menziona *“le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”*;
3. indicazioni operative sulla gestione del termine per la presentazione delle memorie e/o delle brevi note.

**1. - Ricalendarizzazione delle udienze di merito successive al 15 aprile.**

A fronte della oggettiva situazione di difficoltà generata dalle sopravvenute misure stringenti assunte dalla Regione Lombardia e dalle difficoltà operative segnalate da molti colleghi, l'Avv. Noli, in accordo con i colleghi presenti, chiede che sia valutata l'opportunità di prevedere una ricalendarizzazione delle udienze fissate dopo il 15 aprile, anche solo per la prima parte del periodo fino al 30 giugno richiamato nel d.l. n.18/2020.

Il Presidente Dott. Giordano evidenzia come le previsioni dell'art. 84 d. l. n. 18/2020, lasciando la possibilità di mandare in decisione i ricorsi per i quali tutte le parti ritengano sussistere le condizioni, tuteli adeguatamente le esigenze di difesa anche dopo il termine del 15 aprile, altresì contenendo l'impatto della attuale difficile situazione sui ruoli, così come già chiarito nel precedente Tavolo TAR.

All'esito del confronto e dell'approfondimento collegiale delle diverse esigenze operative illustrate dai rappresentanti del Foro, si conviene che sia opportuno -quantomeno allo stato- confermare l'attuale calendario, fermo restando che:

- a) **fino al 5 aprile 2020**, nessuna trattazione di merito può avere luogo;
- b) **dal 6 al 15 aprile 2020** potranno essere trattate solo le udienze di merito per le quali le parti, congiuntamente, chiedano la decisione allo stato degli atti, rinunciando così ai termini a difesa; in mancanza, le udienze saranno automaticamente rinviate.
- c) **dal 16 Aprile 2020 in poi**, restano ferme le udienze già fissate, ma:
  - con riguardo a quelle i cui termini a difesa vengano a scadere (anche solo parzialmente) nel periodo di sospensione, l'avvocato che non abbia potuto svolgere attività difensiva per effetto della sospensione dei termini -con istanza depositata entro 2 giorni liberi prima dell'udienza- potrà chiedere la rimessione in termini, giusto quanto previsto dall'art. 84, co. 5, d. l. n. 18/2020;
  - con riguardo a quelle i cui termini a difesa non siano in alcun modo interessati dal periodo di sospensione, ciascun avvocato potrà comunque rappresentare al Collegio e alle controparti eventuali ragioni di impedimento, se del caso fornendo anche apposita ed opportuna documentazione, al fine di chiedere ed ottenere un rinvio. Il Collegio valuterà nel merito, anche a fronte di eventuali opposizioni delle controparti, tenendo conto della situazione generale e delle specifiche motivazioni addotte dall'interessato.

In particolare, si è altresì convenuto che gli avvocati che non fossero in grado di provvedere agli adempimenti di comunicazione (ad esempio, per difficoltà operative legate alla connessione di rete, magari non pienamente fruibile soprattutto per chi è fuori dall'area metropolitana di Milano, o per impossibilità di accedere al PAT), in via del tutto eccezionale potranno comunque far pervenire alla competente Segreteria di Sezione apposita comunicazione via PEC -eventualmente spedita anche tramite altro collega a ciò delegato- rappresentando le incontrate difficoltà, così da consentire comunque al Collegio di rifissare l'udienza. (*v. Nota Bene in calce modificativa*)

In tale caso, l'avvocato che opera per conto e su richiesta del collega impedito, è tenuto a dichiarare espressamente di agire su delega.

In considerazione della oggettiva necessità di procedere, per quanto possibile, alla efficiente organizzazione delle attività, gli avvocati presenti si impegnano a sensibilizzare i Colleghi al fine di segnalare quanto prima l'eventuale volontà di avvalersi della richiesta di rimessione in termini, così da consentire una gestione più utile della attuale calendarizzazione, che dovrà sostenere anche tutti i rinvii *ex lege*.

**2. - Chiarimenti su quali possano essere le modalità per applicare l'art. 84, co. 4, lett. e), d. l. n. 18/2020, laddove menziona “le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”**

Il Presidente Dott. Giordano segnala che, allo stato, non appare ipotizzabile una preventiva ed analitica indicazione delle situazioni in cui il rinvio dell'udienza possa senz'altro cagionare un "grave pregiudizio alle parti".

La questione dovrà quindi essere affrontata in relazione alle singole fattispecie, donde si conviene circa l'opportunità che la parte interessata segnali tempestivamente e senza indugio l'eventuale sussistenza di esigenze particolari, in ragione delle quali non si possa dare luogo ad alcun rinvio.

### **3. - Indicazioni operative sulla gestione del termine per la presentazione delle memorie e/o delle brevi note.**

3.1- Si ribadisce che, in caso di istanza cautelare "ordinaria", come pure previsto nelle Linee Guida della Presidenza del Consiglio di Stato, il provvedimento monocratico non sarà comunque assunto prima della data prevista per l'udienza, ove già fissata.

Viceversa, ove alcuna udienza sia ancora fissata, il provvedimento monocratico non sarà comunque assunto prima del decorso dei termini dell'art. 55 CPA (dimidiati, se previsto) e le parti potranno liberamente depositare memorie.

3.2- Con riguardo alle udienze cautelari fissate a seguito dell'adozione del decreto monocratico, non appare ipotizzabile che la facoltà di depositare "brevi note" sostitutive della discussione orale, escluda che le parti, nei termini normalmente previsti, possano comunque depositare memorie scritte.

In altri termini, ancorché, nei fatti, la possibilità di depositare "brevi note" risulti sostanzialmente ridondante, sul punto non si può che auspicare una opportuna modifica del dato normativo che, in sede di conversione del d. l. n. 18/2020, garantisca il diritto di difesa anche con riguardo alla discussione orale, di fatto esclusa (almeno) fino al 30 giugno.

Esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 13.30 del 23 marzo 2020, la riunione è terminata e il collegamento viene chiuso.

Dott. Domenico Giordano

Dott.ssa Rosalia Messina

Dott. Ugo Di Benedetto

Dott. Italo Caso

Dott.ssa Marta Mondelli

Avv. Maria Gabriella Vanadia

Avv. Alessandra Noli Calvi

Avv. Bruno Santamaria

Avv. Ruggero Tumbiolo

Avv. Joseph Brigandi

Avv. Antonio Papi Rossi

**NB: Successivamente alla chiusura dei lavori, a seguito di ulteriore approfondimento da parte degli Uffici, è stato convenuto che la comunicazione effettuata su delega del collega che fosse impossibilitato ad utilizzare il sistema PAT, deve essere effettuata non via pec, ma attraverso il canale PAT, utilizzando il Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali (aggiornato al 1/1/2018); la segreteria procederà poi d assegnare il documento alla parte cui l'atto effettivamente si riferisce.**